



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 873 del 22/07/2025

OGGETTO: SKIAREA VALCHIAVENNA S.P.A.

VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE, DAL TORRENTE GROPPERÀ, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MADESIMO E CAMPODOLCINO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico".

PREMESSO CHE:

- la società Skiarea Valchiavenna S.p.A. (P. IVA 00600580146) è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale per innevamento artificiale dal torrente Groppera, in territorio dei Comuni di Madesimo e Campodolcino, assentita con determinazione della Provincia di Sondrio n. 198 del 22/06/2009. La concessione è stata assentita per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 15 ottobre 1998, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 6 maggio 2009 n. 4272 di rep., registrato a Sondrio il 18 maggio 2009 al n. 12 serie 2;
- in data 19/11/2015 la società Skiarea Valchiavenna S.p.A. ha presentato alla Regione Lombardia, istanza, ai sensi della l.r. 8/98, per la realizzazione di un bacino artificiale per l'innevamento artificiale programmato, alimentato dall'acqua prelevata dal torrente Groppera per effetto della predetta concessione;
- in data 26/01/2016 la società Skiarea Valchiavenna S.p.A. ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la variante della suddetta concessione. La variante richiesta prevede l'estensione del periodo di prelievo (originariamente assentito tra il 15 ottobre e il 15 marzo dell'anno successivo) all'intero anno, senza aumento della portata massima istantanea derivabile (che rimane pari a 5 l/s) e del volume annuo di prelievo (non superiore a 50.000 mc) previsti nella concessione originaria. L'istanza prevede altresì la modifica delle opere di raccolta e regolazione: l'acqua prelevata dal torrente Groppera a quota 1.863 m s.l.m. sarà infatti accumulata in un nuovo bacino artificiale, avente un volume di invaso pari a 45.500 mc, realizzato in sponda idrografica sinistra del torrente Groppera, in Comune di Madesimo;

- il progetto del nuovo bacino è stato approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7888 del 5/08/2016 e successiva variante (decreto n. 4119 del 28/03/2022), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 8/98. L'autorizzazione regionale, rilasciata a seguito di apposita conferenza di servizi, tiene luogo a tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione delle opere in progetto;
- con nota prot. 4719 del 28/10/2024, Regione Lombardia – UTR Montagna, ha comunicato che i lavori di realizzazione del bacino artificiale sono terminati il 05/09/2024 ed ha trasmesso il disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza dell'invaso, rep. n. 11820 del 22/10/2024, debitamente sottoscritto dalla Skiarea Valchiavenna S.p.A.

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria della domanda di variante, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 8/01/2025, prot. n. 390.

VISTO INOLTRE il disciplinare integrativo sottoscritto in data 17/07/2025, n. 5362 di repertorio (registrato a Sondrio il 17/07/2025 al n. 6476, serie 1T), contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante della concessione in argomento, che modifica, per quanto incompatibile, ed integra, gli obblighi del disciplinare di concessione originario sottoscritto in data 6/05/2009, n. 4272 di repertorio.

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi.

DETERMINA

1. di dare atto che la sopracitata relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 08/01/2025, ancorché non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
2. di assentire alla società Skiarea Valchiavenna S.p.A. (P. IVA 00600580146) la variante della concessione originariamente assentita con determinazione n. 198 del 22/06/2009, che prevede l'estensione del periodo di prelievo all'intero anno e la modifica delle opere di raccolta e regolazione mediante l'utilizzo del nuovo bacino di accumulo artificiale realizzato in sponda idrografica sinistra del torrente Groppera, in Comune di Madesimo;
3. la variante della concessione è subordinata al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 17/07/2025, n. 5362 di repertorio (registrato a Sondrio il 17/07/2025 al n. 6476, serie 1T), che modifica, per quanto incompatibile, ed integra, gli obblighi del disciplinare di concessione originario sottoscritto in data 22 gennaio 2016, n. 4837 di repertorio;
4. la variante della concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi; pertanto, il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del presente provvedimento e dall'esercizio della derivazione;
5. il concessionario rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
6. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al concessionario (Skiarea Valchiavenna S.p.A.). Una copia del provvedimento e del relativo disciplinare dovrà essere altresì trasmessa al Comune di Campodolcino, al Comune di Madesimo, a Regione Lombardia - UTR Montagna e alla società A2A S.p.A.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio dei Comuni di Campodolcino e Madesimo, per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
8. un avviso relativo alla presente variante della concessione sarà pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;

9. di provvedere al conseguente aggiornamento nell'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI) - Id. SO018692002;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente